



COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

AREA TECNICA

Via Eleonora d'Arborea n.5 - 09070 San Vero Milis tel. 0783460125 - 0783460132
e-mail : ediliziaprivata@comune.sanveromilis.or.it - edilizia@comune.sanveromilis.or.it

C:\Users\r.manca\Desktop\00_Tecnico_RAI\00_PIANIFICAZIONE URBANISTICA\4_PUC\26 - Variante antenne nov 2025\Revisione art.87.docx

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 11-02-2026

REVISIONE ART. 87 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO AL P.U.C.

NORMA ATTUALE

1. È espressamente vietata la localizzazione di linee di alta tensione, palificazioni, tralicci ed antenne per stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile all'interno del perimetro del centro urbano, così come definito nella cartografia del PUC.
2. Le linee di alta tensione dovranno essere esclusivamente interrate sino al punto di fornitura.
3. Le antenne per stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile dovranno essere localizzate ad almeno 300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi altro fabbricato ad uso abitativo e/o pubblico (scuole, chiese, musei, terme, monasteri, ecc.);

NORMA REVISIONATA

87.1_Finalità:

L'utilizzo crescente di radiofrequenze per le telecomunicazioni, determina l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente, impone interventi di pianificazione, al fine di:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

87.2_Campo di applicazione:

Per i fini di cui all'art. 87.1 le disposizioni del presente articolo si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate (in fase di ampliamento e/o modifica) o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni utilizzate per impianti per la telefonia mobile.

87.3_Divieto di installazione degli impianti:

In generale le nuove installazioni devono sorgere a non meno di 75 m dalle zone / aree sotto indicate;

- a) zone abitate comprendenti tutti gli edifici e le aree in cui risiedano, operino professionalmente o comunque permangano persone;
- b) siti sensibili quali fabbricati con destinazione ad asili nido e scuole dell'infanzia centri sociali e di aggregazione in generale (parco giochi / giardini), case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private;
- c) luoghi e aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale;
- d) centri di antica e prima formazione individuate verosimilmente nella zona "A", espansioni fino agli anni 50 e recenti individuate verosimilmente nella zona "B" ed "F", espansioni programmate individuate verosimilmente nelle zone "C" del vigente Piano Urbanistico Comunale,

è fatta eccezione per:

- 1) le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
- 2) gli impianti di tele-radio diffusione;
- 3) le linee di trasporto dell'energia elettrica.

87.4_Criteri per la localizzazione degli impianti:

Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di

reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un **Piano di Localizzazione** di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di campo elettromagnetici generati.

Le nuove installazioni dovranno avere un'altezza massima pari a 10 m. con possibilità di riduzione dell'altezza in funzione delle particolari caratteristiche delle aree ove le stesse verranno ubicate e in relazione alle innovazioni tecnologiche che potranno garantire, a parità di risultato atteso (copertura), un minore impatto ambientale e paesaggistico.

Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:

- a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) aree nelle quali sono localizzati gli impianti connessi alle reti ed ai servizi tecnologici urbani prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.);
- c) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- d) altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei limiti di installazione di cui al punto 87.3.

87.5_Area comunale specificamente destinata ad impianti per telefonia mobile

Il Comune renderà disponibile, entro 180 giorni dall'approvazione della revisione del presente articolo, un'area idonea e compatibile sotto i profili urbanistico-edilizio, paesaggistico, sanitario e di sicurezza, sulla quale potrà essere installato un traliccio attrezzato, a spese della ditta e/o delle ditte interessate, al fine di ospitare le apparecchiature dei diversi competitori che ne faranno richiesta presso questa amministrazione. Su tale traliccio verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile, dietro approvazione di apposita istanza e sottoscrizione di specifica convenzione contenente le modalità di gestione del rapporto contrattuale.

Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra diversi competitori al fine di promuovere il "roaming" degli impianti tra ditte diverse e concorrenti.

87.6_Procedure autorizzative

Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute nel D.lgs. 259/2003, D.L. 98/2011 e s.m.i, ove applicabili, dalle disposizioni regionali in materia di procedimento unico SUAPE, alla L.R. n. 24/2016 e s.m.i.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire gli atti di assenso degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003 e dell'art. 37 della L.R. n. 24/2016, ove applicabile, fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso previste dalla legge.

Fermo restando il parere tecnico dell'ARPAS, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'art. 35, co. 4 e 4bis, del Decreto-legge del 06.07.2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla L. nr. 111/2011.

Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.

87.7_Entrata in vigore della revisione dell'art.87

La revisione del presente articolo 87 entra immediatamente in vigore dal momento della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.